Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 16-05-2013) 07-10-2013, n. 22786

Fatto Diritto P.Q.M.

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI) Procedimento

PROCEDIMENTO CIVILE Ricorso per cassazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente -

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -

Dott. TRIA Lucia - Consigliere -

Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8190-2011 proposto da:

SAVINO DEL BENE S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato NICOLAIS LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL RE ANDREA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

C.V.S. (OMISSIS), B.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell'avvocato MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CECCARELLI ENRICO, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 139/2011 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/02/2011 r.g.n. 1628/07 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l'Avvocato NICOLAIS GIULIA per delega NICOLAIS LUCIO;

udito l'Avvocato CECCARELLI ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Prato rigettava le domande avanzate da B. E. nei confronti della Savino Del Bene s.p.a. sul presupposto che il rapporto intervenuto fra le parti (di consulenza e procacciamento di affari) dovesse qualificarsi come incarico professionale, liberamente recedibile nonostante la previsione di un termine di durata garantita e che, quanto alle eventuali provvigioni, non fosse stata offerta alcuna prova degli affari conclusi. Con la stessa sentenza il Tribunale rigettava le altre domande risarcitorie proposte.

Con altra, coeva, sentenza lo stesso Tribunale rigettava le analoghe domande avanzata da C.S.V. e condannava quest'ultimo - accogliendo la domanda riconvenzionale della società convenuta - al pagamento della somma di Euro 4.648,11.

Entrambe le sentenze venivano appellate dai lavoratori con una serie di articolati motivi.

Con sentenza depositata il 24 febbraio 2011, la Corte d'appello di Firenze, ritenuto che fra le parti fosse intervenuto un contratto di collaborazione con termine di durata minima garantita, condannava la società a corrispondere a ciascuno degli appellanti il compenso fisso pattuito sino alla scadenza, detratto il percepito e, per il solo C., detratta l'ulteriore somma di Euro 4.684,11, oltre accessori. Rigettava le altre domande avanzate in primo grado dagli appellanti, compensando per metà le spese del doppio grado.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Savino Del Bene, affidato a cinque motivi. Resistono i lavoratori con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Deve pregiudizialmente respingersi l'eccezione di inammissibilità del presente ricorso, sollevata dai controricorrenti, per non contenere i quesiti di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c..

Deve infatti rilevarsi che la norma ora citata, abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), si applica ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze pubblicate tra il 2 marzo 2006 ed il 3 luglio 2009 (art. 58 L. cit.).

Essendo la sentenza impugnata stata pubblicata il 24 febbraio 2011, l'eccezione è evidentemente infondata.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2237 c.c..

Lamenta che la Corte distrettuale ritenne erroneamente di escludere l'applicazione della norma citata (prevedente soltanto il rimborso delle spese sostenute ed il pagamento del compenso per l'opera svolta) ai rapporti ove sia stato convenuto un termine finale.

3. Con il secondo motivo la società denuncia una omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio e cioè l'effettiva volontà delle parti di prevedere una durata minima, precludendo la facoltà di recedere liberamente prima della scadenza, come previsto nel contratto di lavoro autonomo.

Lamenta che nei contratti d'opera in questione erano presenti clausole (quali "l'impegno della società a contattare il collaboratore nelle ore e nei giorni liberi") che, unitamente alla circostanza che dall'istruttoria espletata non era emerso con chiarezza se i due avessero o meno la rappresentanza della società, avrebbero dovuto indurre ad escludere un vincolo di durata.

4. I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili e per il resto infondati. Inammissibili per non essere stati depositati i contratti di lavoro in questione, nè, in contrasto col principio dell'autosufficienza, specificatone il contenuto, nè indicatane la loro esatta ubicazione all'interno dei fascicoli di causa (Cass. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726), al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915).

Infondati in quanto non v'è dubbio che allorquando nel rapporto di lavoro, anche autonomo, sia stata prevista una durata minima (tale dovendosi intendere, in difetto di più specifiche allegazioni, la previsione di un termine di 24 mesi), il recesso ante tempus non può che comportare il diritto del prestatore d'opera ai compensi pattuiti sino alla scadenza del termine, ovvero il diritto al risarcimento del danno. Ed invero, la previsione della facoltà di recesso "ad nutum" del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237 c.c., comma 1, non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso. Pertanto, poichè in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l'apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente il prestatore ha il diritto di conseguire il compenso

contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto (Cass. 21 dicembre 2006 n. 27293; Cass. 29 novembre 2006 n. 25238; Cass. 1 ottobre 2008 n. 24367; Cass. 6 maggio 2000 n. 5738).

Peraltro occorre evidenziare che l'art. 2237 c.c. si riferisce (a differenza dell'art. 2227 c.c. in tema di rapporto di lavoro autonomo ancorchè coordinato e continuativo) alle prestazioni d'opera intellettuale per l'esercizio delle quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi (art. 2229 c.c.), circostanza neppure allegata dalla società ricorrente.

5. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2237 c.c. in relazione all'art. 2119 c.c., e/o all'art. 1723 c.c., comma 1; art. 1725 c.c., comma 1; art. 1751 c.c., comma 2.

Lamenta che dalle norme citate emerge il principio che nei rapporti di durata sia sempre possibile il recesso per giusta causa, che la Corte fiorentina escluse ritenendo insufficienti le motivazioni poste dal società alla base dei recessi.

Il motivo è inammissibile: non risulta che la questione della giusta causa sia stata sottoposta al giudice d'appello, nè la ricorrente indica, in contrasto col principio dell'autosufficienza, in quale sede ed in quali termini essa venne eccepita nel giudizio di merito.

Inammissibile anche perchè la denunciata violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, mentre l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (ex aliis, Cass. 16 luglio 2010 n. 16698), che qui non viene denudato.

6. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia una insufficiente e contraddittoria motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Lamenta che la Corte fiorentina motivò in modo insufficiente circa l'ingiustificatezza dei recessi: quanto alla circostanza che i collaboratori (cui la società imputò uno scarso rendimento produttivo) si trovassero nella fase iniziale del rapporto, la ricorrente lamenta che dalle risultanze istruttorie era emerso che la produzione dei due collaboratori fu di L. 272.483.577 e non di L. 350.000.000 come sostenuto dalla Corte di merito; inoltre che non poteva parlarsi di fase iniziale dei rapporti essendo questi in essere da nove mesi sui 24 previsti. Anche l'osservazione del giudice d'appello, secondo cui "il mancato raggiungimento di produzione sufficiente a coprire il minimo garantito è circostanza del tutto irrilevante posto che il compenso fisso non era previsto come conguagliabile con la quota percentuale", risultava illogica (non esistendo minimi garantiti conguagliabili), ed inoltre erronea poichè sostituiva un apprezzamento rimesso alla discrezione imprenditoriale con la valutazione del giudice.

7. Il motivo è in parte inammissibile e per il resto infondato.

Inammissibile laddove sottopone alla Corte l'esame di risultanze istruttorie e documentali, peraltro neppure specificate, in contrasto col principio dell'autosufficienza, ed inoltre neppure allegate al ricorso o quanto meno indicatane l'ubicazione all'interno dei fascicoli di causa (Cass. sez.un. 3 novembre 2011 n. 22726), ciò che è necessario al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915).

Infondato laddove censura apprezzamenti del giudice di merito che risultano logici e congruamenti motivati: ed invero non è illogico ritenere che dopo nove mesi di rapporto, sui 24 previsti, i collaboratori si trovassero ancora in una fase iniziale della collaborazione, e che il compenso fisso non era previsto come conguagliabile con i risultati raggiunti.

8. Con il quinto motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2.

Lamenta che mentre nella motivazione della sentenza la Corte di merito ritenne che "la parziale reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese di entrambi gradi del giudizio", nel dispositivo procedeva a compensare per metà tali spese, ponendone la residua metà a carico della società odierna ricorrente.

9. Il motivo è infondato.

Deve al riguardo evidenziarsi che nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. Tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione (tra le altre, Cass. ord. 10 maggio 2011 n. 10305; Cass. n. 18202 del 2008).

Nella specie non ricorre l'ipotesi di contrasto insanabile, avendo la Corte di merito, a causa della parziale reciproca soccombenza, correttamente stabilito di compensare le spese, senza stabilire la misura di detta compensazione che in dispositivo viene indicata nella misura della metà. Occorre tuttavia verificare se tale misura risulti almeno implicitamente giustificata (Cass. ord. 2 dicembre 2010 n. 24531). Alla luce di tale principio il motivo è infondato, risultando dalla motivazione della sentenza una maggior soccombenza della società.

3. Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le alterne fasi del giudizio giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.